

Nota di Redazione

Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 2/2013. “Dichiarazione per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri e Assessori regionali – Redditi anno 2011, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16”.

“Quale supplemento straordinario al presente Bollettino Ufficiale, viene pubblicato, esclusivamente in forma cartacea ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico”, l’elenco “Dichiarazione per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri e Assessori regionali – Redditi anno 2010, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16”. Gli aventi diritto possono consultare la copia cartacea del supplemento presso gli uffici indicati nell’articolo 7 della citata l.r. 16/1983”.

*Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico”
Articolo 12 (Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa)*

1. La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del Bollettino Ufficiale è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.
2. Restano ferme le modalità di pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione, disciplinate dalla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte).
3. La pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati di cui al comma 2 avviene, in applicazione di quanto disposto al comma 1, in forma cartacea e con la diffusione prescritta dall'articolo 7 della l.r. 16/1983, in armonia a quanto disposto, in riferimento alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, dall'articolo 19, comma 3 del d.lgs. 196/2003.
4. Sull'edizione del Bollettino Ufficiale telematico viene data immediata notizia ai lettori, con apposita nota di redazione, dell'avvenuta pubblicazione e dei luoghi ove a norma di legge può essere consultato il supplemento cartaceo al Bollettino Ufficiale contenente i dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte.

Legge regionale n. 16 del 5 settembre 1983 “Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte”.
Articolo 7

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dalla presente legge.

La conoscenza di tali dichiarazioni e' assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale.

Il Bollettino e' a disposizione dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo presso le Segreterie del Consiglio Regionale, dei Comitati Comprensoriali, delle Province e dei Comuni.*

* [L'art. 17 della l.r. 16/1989 ha abrogato i Comitati Comprensoriali.]